



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300
comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

STAFF SINDACO
SEGRETERIA SINDACO

ORDINANZA N. 165 / 2020

OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA "CORONAVIRUS". - RIAPERTURA AL PUBBLICO DELLE AREE GIOCO ATTREZZATE DI PARCHI E GIARDINI DI PROPRIETÀ PUBBLICA COMPRESSE LE PIASTRE SPORTIVE POLIVALENTI E LE ATTREZZATURE LUDICHE E DI FITNESS.

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, gli articoli 1 e 3:
Art. 1, comma 1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.
Art. 3, comma 2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: “ Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto : “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 “ *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” che all'art. 1 (*Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*), commi 1 e 2, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale dispone che:
 1. *Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale.*
 2. *Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.*
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 “ *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, applicabile all'intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dal 12 al 25 marzo con salvezza delle disposizioni di cui al DPCM 8 marzo 2020 e al DPCM 9 marzo 2020, ove non incompatibili;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale e che uno dei principali obiettivi della sopra richiamata normativa è quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio, evitando - come previsto dalle afferenti disposizioni - ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute, consentendo altresì il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

Dato atto che, a seguito dell'interlocuzione con la Direzione Generale, che ha rappresentato la presenza di un tasso di contagi all'interno del Distretto Centro dell'ASL TO 3 più alto e rilevante a livello epidemiologico, con rischi di effetti negativi sulla possibilità delle strutture sanitarie di gestire la situazione;

Dato atto che con Ordinanza n. 106 del 17/03/2020 del Sindaco è stata disposta, per motivi di prevenzione e cura della salute pubblica, l'interdizione al pubblico, dalle ore 00,01 del 18 marzo 2020 sino al giorno 3 aprile 2020 ore 24,00 incluso, di tutte le aree verdi, parchi e giardini di proprietà pubblica, aree cani e divieto di uso delle piastre sportive polivalenti, delle attrezzature ludiche e di fitness, delle aree gioco;

Visti il DPCM 10/04/2020 - con particolare riguardo alle lettere d) e) ed f) - e il DPGR n. 43 del 13/04/2020 - con particolare riguardo al punto 26) - con cui sono state prorogate l'interdizione e il divieto di accesso al pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici, a far data dal 14/04/2020 fino al 03/05/2020;

Visto il DPCM 26/04/2020, che allo scopo di contrastare e trattenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, ha dato avvio a misure di cui alla cosiddetta “Fase 2”;

Visto il DPGR n. 50 del 02/05/2020 *Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 Dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica;

Visto il DL n. 33 del 16/05/2020 *Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*

Visto il DPCM 17/05/2020 e il DPGR n. 63 del 22/05/2020;

Dato atto che con Ordinanza n. 150 del 28/05/2020 del Sindaco è stata disposta, per motivi di prevenzione e cura della salute pubblica, la permanenza dell'interdizione al pubblico - dalle ore 00,01 del 29 maggio 2020 sino a nuova disposizione (fatte salve eventuali proroghe, nel rispetto delle disposizioni di legge) - di tutte le aree gioco site nei giardini di proprietà pubblica, vietando altresì l'uso delle piastre sportive polivalenti, delle attrezzature ludiche e di fitness presenti, fatto salvo che le aree verdi, parchi e giardini di proprietà pubblica sono aperti al pubblico, nel rispetto delle disposizioni dei decreti summenzionati;

Visto il recente D.P.C.M. dell'11/06/2020 il quale prevede:

- all'art. 1 comma 1 lett. b) che l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8”;
- all'art. 1 comma 1 lett. c) che “è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8”;
- all'art.1 comma 1 lett. d) che “è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purchè comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti”;

Visto altresì il decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 68 del 13/6/2020 il quale ribadisce le sopra citate disposizioni di cui D.P.C.M. 11/6/2020;

Dato atto che dal Mese di Maggio è stato approntato un intervento preliminare di pulizia con acqua e detergente, di tutti i giochi per bambini, attrezzature ludiche e fitness presenti nei parchi, ville e giardini pubblici;

Ravvisata la necessità, alla luce delle sopra richiamate disposizioni, di revocare le proprie ordinanze n. 106 del 17/3/2020 e n. 150 del 28/05/2020;

Richiamati i commi 4 e 5 dell'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

1. la revoca delle proprie ordinanze n. 106 del 17/03/2020 ad oggetto *“Misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus – Interdizione al pubblico delle aree verdi, parchi e giardini di proprietà pubblica, aree cani e divieto di uso delle piastre sportive polivalenti, delle attrezzature ludiche e di fitness, delle aree gioco”* e n. 150 del 28/05/2020 ad oggetto *“Misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus – Interdizione al pubblico delle aree gioco attrezzate di parchi e giardini di proprietà pubblica con divieto di utilizzo delle piastre sportive polivalenti, delle attrezzature ludiche e di fitness”*;

2. di riaprire all'utilizzo del pubblico, a far data dal 17/06/2020 e sino a nuove eventuali disposizioni normative: arredi, piastre sportive polivalenti, attrezzature ludiche e per il fitness, aree gioco attrezzate presenti nei parchi, ville e giardini pubblici del territorio comunale;
3. che l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici, alle aree gioco, piastre sportive polivalenti e attrezzatura per il fitness all'interno dei parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto sia consentito nel rigoroso rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1 lett. b) del D.P.C.M. 11/06/2020 e dell'allegato 8 allo stesso D.P.C.M.;
4. che l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia siano consentiti nel rigoroso rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 1 lett. c) del D.P.C.M. 11/06/2020 e dell'allegato 8 allo stesso D.P.C.M.;
5. che lo svolgimento di attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, siano consentite nel rigoroso rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 1 lett. d) del D.P.C.M. 11/06/2020;
6. di dare mandato agli uffici comunali per la predisposizione e collocazione di apposita cartellonistica all'ingresso delle aree verdi e delle aree gioco finalizzate a rendere noti i comportamenti corretti da tenere, in linea con le raccomandazioni del Ministero della Salute e delle autorità competenti.

DISPONE

- la trasmissione della presente ordinanza ai Responsabili delle Funzioni del C.O.C., alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Torino, al Comando di Polizia Locale, al coordinatore del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile;
- di prevedere in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza il ricorso alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità ai sensi dell' art. 650 del codice penale;
- di demandare alla Polizia locale il controllo del territorio — al fine di garantire il rispetto della presente ordinanza, di concerto e in collaborazione con Carabinieri, Protezione civile e Associazioni di Volontariato.

RENDE NOTO

- che la presente ordinanza sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale on- line nonchè sul sito istituzionale del Comune di Rivoli ed i mezzi di comunicazione e di stampa;
- che a norma dell'Art. 3 comma 4 della L. 241/1990 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 2034/1971, chiunque abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. del Piemonte, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

Lì, 16/06/2020

IL SINDACO
TRAGAIOLI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)